

Bozza di Statuto Consortile del costituendo Consorzio “NEMUS” per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva prodotto ed imbottigliato nei Castelli Romani e Monti Prenestini , da proporre attraverso il riconoscimento ai sensi delle norme vigenti con il marchio “NEMUS OLEA”

Articolo 1

1. E' costituito ai sensi dell’art. 2602 del codice civile un Consorzio con attività esterna denominato “Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine d’oliva “NEMUS OLEA” dei Castelli Romani e Monti Prenestini”. Il Consorzio non persegue fini di lucro ed ha come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva " NEMUS OLEA ”.

2. Il Consorzio opera nel pieno rispetto della legge nazionale 21.12.1999 n.526 e dei decreti ministeriali attuativi del 12.4.2000 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 27.04.2000 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Reg. CE n. 510 del 20/3/2006.

Articolo 2

Il Consorzio ha la sua sede legale in Frascati in via Regina Margherita n.2

Articolo 3

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2047 (trentuno dicembre duemilaquarantasette).

Articolo 4

Il Consorzio ha la facoltà, previa deliberazione assembleare, di istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale e all’estero.

Articolo 5

1. Il Consorzio persegue i seguenti scopi:

- a) assiste e tutela gli operatori della filiera oli extra vergine di oliva “NEMUS OLEA” nello svolgimento delle azioni di valorizzazione del suddetto olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta e nell’espletamento delle procedure necessarie all’utilizzo della denominazione;
- b) nello svolgimento della propria attività, attua quanto disposto dai punti 15 e 16 dell’art.53 della Legge n.128/98 così come modificato dall’art.14 della legge 21.12.1999 n.526;
- c) promuove la diffusione ed il consumo dell’olio extravergine di oliva “NEMUS OLEA”;
- d) controlla e tutela, in Italia e all'estero, l'uso della denominazione, e del marchio consortile da utilizzare in abbinamento con la suddetta denominazione;
- e) vigila affinché il titolo di consorziato e il marchio adottato dal Consorzio (allegato allo Statuto) siano usati esclusivamente dagli aventi diritto, verifica e controlla che non venga posto in vendita “NEMUS OLEUM”, o simile, o con il marchio distintivo del Consorzio, olio ottenuto con olive non prodotte e trasformate nel territorio delimitato o che, pure essendo prodotto/trasformato con olive provenienti da detto territorio, non sia in possesso della dichiarazione di conformità, rilasciata dall’Organismo di controllo, in merito alle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche definite dal disciplinare di produzione dell’olio extra vergine di oliva “NEMUS OLEUM”;

f) svolge una attiva sorveglianza, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in particolare con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) contro le infrazioni e le frodi possibili nella produzione e nel commercio delle olive e dell'olio;

g) svolge tutti i compiti previsti dalla vigente normativa per i Consorzi di tutela e stipula apposite convenzioni con gli enti pubblici e privati per pervenire ad una proficua e migliore tutela della produzione, della valorizzazione dell'olio extravergine di oliva "NEMUS OLEA".

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio:

a) effettua controlli a campione sul prodotto imbottigliato, al fine di accertare la corrispondenza alle caratteristiche della partita esaminata ed ammessa all'uso della denominazione di origine;

b) compie, anche in collaborazione con le associazioni dei Produttori olivicoli riconosciute, attività di assistenza tecnica, di divulgazione e di informazione agli operatori della filiera olearia "NEMUS OLEA", al fine di migliorare la qualità chimico-fisica e organolettica dell'olio extra vergine d'oliva, le tecniche colturali, le tecniche di trasformazione, stoccaggio, confezionamento, promozione;

c) definisce, d'intesa con i soci del Consorzio, iscritti al Sistema dei controlli relativi alla denominazione "NEMUS OLEUM", che certificano lotti di confezionamento di olio extra vergine di oliva con marchio "NEMUS OLEUM", le linee guida in merito alla commercializzazione del prodotto ammesso all'uso della denominazione di origine;

d) svolge in Italia ed all'estero, anche attraverso la partecipazione a mostre e manifestazioni fieristiche, una adeguata azione promozionale e pubblicitaria intesa a diffondere la conoscenza ed il prestigio dell'olio extravergine d'oliva "NEMUS OLEA";

e) promuove ed organizza convegni, ricerche di mercato e seminari per lo studio dei problemi tecnici ed economici limitanti lo sviluppo della filiera dell'olio extra vergine d'oliva "NEMUS OLEA";

f) si costituisce parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla normativa vigente;

g) svolge tutte le funzioni e tutte le iniziative affidate ai Consorzi di tutela dalla normativa vigente.

3. Il Consorzio potrà, al fine di rendere efficace la sua azione aderire ad organismi nazionali ed internazionali che si occupano di olivicoltura o di elaiotecnica.

Articolo 6

Il Consorzio può istituire, con delibera dell'assemblea dei soci e su approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il proprio marchio consortile (allegato allo statuto) che può essere concesso in uso ai consorziati.

Articolo 7

I Consorziati si impegnano a segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti inerenti all'uso della denominazione di origine e del marchio consortile, al fine di renderne possibile l'intervento con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti.

Articolo 8

1. Previa presentazione di apposita richiesta di adesione, possono fare parte, in qualità di consorziati:

Le persone fisiche e giuridiche, nella qualità di olivicoltori, molitori e imbottiglieri, individuate all'art. 14 della Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 e dal DM 12 aprile 2000, aderenti al Sistema dei controlli per la specifica denominazione di olio extra vergine di oliva "NEMUS OLEA" e inseriti nell'albo degli operatori

redatto annualmente dell'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

2. l'adesione al Consorzio può avvenire anche in forma associata, purchè vi sia evidenza di espressa delega dei singoli associati; non è richiesta delega per le cooperative di 1° grado.

3. l'esercizio dei diritti legati alla qualifica di consorziato è conseguente all'avvenuta iscrizione all'albo degli operatori "NEMUS OLEUM" redatto annualmente dell'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 9

1. L'ammissione al Consorzio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, a seguito di domanda degli interessati.

2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione per ogni singola categoria di socio di cui all'art.8.

3. La domanda di ammissione al Consorzio dovrà contenere: -l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa, le generalità dei suoi Titolari o legali rappresentanti; -l'indicazione della sede legale e l'eventuale recapito ove il Consorzio possa indirizzare comunicazioni di ogni genere; -l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA; -gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese ove prescritto dalla normativa vigente, -il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ove prescritto dalla normativa vigente ed altre eventuali iscrizioni previste dalla legge; - iscrizione nell'elenco degli operatori afferente alle categorie dei olivicoltori, dei molitori e degli imbottigliatori. - dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della legge 675 del 96 per fini contabili, amministrativi e statistici, di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale, ai fini di informazione commerciale, pubblicitaria e ricerca di mercato.

4. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre alla documentazione sopracitata dovrà presentare:

a) delibera dell'organo amministrativo che autorizzi l'adesione, specificando il nominativo del rappresentante in seno al Consorzio;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) elenco dei soci e degli amministratori

d) copia del certificato camerale aggiornato, con annotazioni di vigenza e non fallenza.

5. Nel caso di accoglimento della domanda, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento della quota di ammissione.

Articolo 10

1. I consorziati sono esclusi dal Consorzio nel caso di cessazione dell'attività relativa alla produzione o trasformazione delle olive o al confezionamento dell'olio.

2. Il consorziato decade per la perdita dei diritti civili (per frodi oleicole, falso in commercio, atti contrario alla denominazione ecc.).

Articolo 11

1. il consorziato, oltre al pagamento della quota di ammissione è tenuto al versamento di un contributo annuo il cui importo sarà determinato, per categoria di consorziato di cui all'art.8, con deliberazione dell'assemblea, nella misura proporzionale alla quantità di prodotto controllato o certificato dall'organismo di controllo.

2 l'assemblea provvede annualmente alla determinazione del contributo annuale che andrà suddiviso tra le tre categorie nel seguente modo : 66% del contributo da addebitare agli olivicoltori, 17% ai molitori e 17% agli imbottigliatori.

3 i contributi consortili dovranno essere versati entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio cui gli stessi si riferiscono.

Articolo 12

Il consorziato è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del consorzio e degli altri consorziati o comunque suscettibili di recare danno al prestigio ed all'immagine della denominazione di origine.

Articolo 13

1. il consorziato che non adempia agli impegni assunti nei confronti del consorzio o violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare di produzione e dei regolamenti del consorzio o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del consorzio e agli altri consorziati è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni, ivi compresa l'esclusione dal Consorzio, stabilite dal consiglio di amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento interno.

2. detto regolamento verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, approvato dall'Assemblea e sottoposto alla visione e all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 14

1. il consiglio di amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del socio è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l'invito a presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni. In base alle attuali normative è altrettanto valida la trasmissione attraverso Posta Certificata;

2 .il consiglio di amministrazione provvede in merito con atto motivato, comunicando la propria decisione al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento/posta certificata, entro venti giorni.

Articolo 15

1. Il consorziato, in qualunque momento, può recedere dal Consorzio quando sussista una giusta causa e non si trovi più in grado di partecipare agli scopi consortili e lo dimostri adeguatamente; in tale evenienza, deve presentare una richiesta scritta in tal senso al Consiglio di Amministrazione; sulla domanda il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. Il recesso ha effetto dal momento in cui il consorzio riceve la comunicazione; il consorziato receduto o escluso resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del consorzio prima della data di recesso o esclusione.

Articolo 16

1. Sono organi del consorzio:

- 1) il Presidente;
- 2) l'Assemblea;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio Sindacale.

Articolo 17

1. L'assemblea dei consorziati è convocata dal presidente, su deliberazione del consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio nei termini di legge;
2. Essa è pure convocata dal presidente, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi la necessità.
3. Le assemblee dovranno essere convocate inoltre quando ne faccia richiesta per iscritto un numero di consorziati non inferiore al venti per cento dei diritti di voto espressi dai Consorziati stessi.

Articolo 18

1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai consorziati, in regola con i pagamenti dei contributi e iscritti da almeno tre mesi, che risultino iscritti nell'elenco delle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori detenuti dall'Organismo di Controllo.

2. Ogni consorzio ha diritto ad un numero di voti in funzione della quantità di prodotto derivante dall'attività esercitata (olivicoltore, molitore e imbottigliatore) che vengono così calcolati :

- da 1 a 5 quintali di olio 1 voto
- da 5 a 10 quintali di olio 3 voti
- da 10 a 25 quintali di olio 5 voti
- da 25 a 50 quintali di olio 7 voti
- da 50 a 100 quintali di olio 10 voti
- oltre 100 quintali di olio 15 voti (1).

Tali voti vengono calcolati su un periodo significativo di due anni e ripartiti, in conformità al D.M. 12/04/2000, per categorie di consorziati nel modo seguente:

- 66% (sessantasei per cento) olivicoltori
- 17% (diciassette per cento) molitori;
- 17% (diciassette per cento) imbottigliatori,

3. le votazioni si svolgono palesemente normalmente per alzata di mano con prova e controprova, fermo restando l'attribuzione dei voti come sopra determinati.

4. Hanno diritto di voto, nell'assemblea, i consorziati in regola con i pagamenti dei contributi, iscritti da almeno tre mesi.

5. ogni consorzio può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorzio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni consorzio.

6. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell'assemblea, il numero di voti spettanti a ciascun consorzio nel rispetto degli articoli 3 e 4 del D.M. 12.4.2000 n. 4289;

7. Per l'elezione degli amministratori ogni consorziato può votare soltanto per i rappresentanti della propria categoria di appartenenza. 8. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei dati dei consuntivi della certificazione determina i voti aggiuntivi e li attribuisce agli aventi diritto.

Articolo 19

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti, direttamente o per delega, un numero di consorziati che rappresenti la maggioranza della totalità dei voti validi; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati per delega; le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono valide se assunte, a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria:

a): nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

b): nomina il Collegio sindacale;

c): approva il bilancio consuntivo annuale;

d): delibera sull'azione di responsabilità contro gli amministratori;

e): delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo Statuto; f): fissa la quota di ammissione al Consorzio;

g): fissa la misura del contributo annuale proporzionalmente alla produzione controllata dall'Organismo di controllo e alla quota spettante alla categoria;

h): approva i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

4. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello Statuto, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate dall'assemblea straordinaria sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano almeno la metà dei voti validi.

Articolo 20

1. Il consiglio di amministrazione, è composto da un numero minimo di sei e un massimo di diciotto membri da stabilirsi in sede di assemblea, prima della nomina.

2. Nell'ambito della filiera produttiva e sulla base dei criteri di rappresentatività, di cui all'art.14 comma 17 della legge 526/99 e dal decreto ministeriale del 12.4.2000 per la composizione degli organi sociali, dovranno essere adottate le seguenti procedure: -gli olivicoltori, singoli o associati, devono rappresentare il sessantasei per cento; -i molitori devono rappresentare il diciassette per cento; -gli imbottigliatori devono rappresentare il diciassette per cento;

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante la presentazione di liste separate per ciascuna categoria da parte dei delegati rappresentanti almeno il 30% dei voti validi appartenenti alla stessa categoria dei consorziati.

4. I seggi vengono ripartiti tra i candidati delle 2 liste di ciascuna categoria che abbiano riportato il maggior numero di voti in ragione di due terzi alle liste maggioritarie e di un terzo a quelle minoritarie. 5. Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più amministratori il consiglio di amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione nell'ambito della stessa categoria alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Articolo 21

1. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell'assemblea e le materie a questa espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, il Consiglio:

- a): elegge nel proprio seno il Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, ed eventualmente uno o più vicepresidenti; b
- b): nomina un Segretario per la redazione dei verbali, il quale potrà essere scelto al di fuori dei membri del consiglio;
- c): ove lo ritenga necessario, nomina una Giunta Esecutiva secondo i criteri di rappresentatività adottati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- d): nomina il Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive determinandone la composizione, la durata e le competenze;
- e) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo;
- f) approva il bilancio preventivo;
- g) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
- h) assume il personale stabilendone le mansioni e l'inquadramento;
- i): redige, i disciplinari ed i regolamenti interni che diventano efficaci dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta dell'avvenuto ricevimento, fax o posta elettronica certificata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. 2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti;

4. Le deliberazioni del consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciarne estratti; il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

5.. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato e documentato motivo accettato come tale dal Consiglio, si assenta per tre sedute consecutive del Consiglio.

Articolo 23

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale e di due supplenti iscritti al Registro dei Revisori di cui al D. Lgs. N. 88/1992.

2. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Articolo 24

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da 3 (tre) membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Velletri.

2. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura; il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. Dalla sua costituzione, inoltre, provvederà alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 25

1. Il bilancio consuntivo del consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto e depositato presso la Camera di Commercio competente secondo le norme dettate dal Codice Civile, ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione.

2. Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione come da Statuto.

3. Il patrimonio sociale è costituito: - dal fondo consortile che è variabile ed è formato dai contributi dei consorziati e dai beni acquisiti con questi contributi; - da tutti gli immobili che pervengono al Consorzio.

4. Le entrate del Consorzio sono costituite dalle contribuzioni e da quanto proveniente dai consorziati nei modi e per le motivazioni regolate dal presente statuto, dagli importi delle sanzioni irrogate ai consorziati e da qualunque altro tipo di proventi anche da terzi.

5. Eventuali avanzi di gestione, non avendo il Consorzio scopo di lucro, saranno passati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o assegnati a fondo di riserva.

6. Il bilancio preventivo del Consorzio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'esercizio precedente e comunicato all'assemblea stessa.

7. L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio sia accantonata in apposito fondo di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto e, comunque, per una migliore e più vasta attuazione degli scopi previsti dall'art. 5 del presente statuto.

Articolo 26

1. Il Presidente convoca e presiede le assemblee consortili e il consiglio di amministrazione; il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informando il Consiglio di Amministrazione, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali nell'interesse dell'ente. A lui spetta la firma del Consorzio.

Articolo 27

1. Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l'assemblea nominerà un liquidatore per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni.
2. Il patrimonio residuo verrà utilizzato per iniziative atte alla valorizzazione dell'olio extravergine di oliva "NEMUS OLEA".

Articolo 28

Gli atti del Consorzio, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, saranno pubblicati su periodici di informazione a sua scelta. Per le comunicazioni ai Soci potrà essere stampato apposito bollettino.

Articolo 29

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.